

Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente  
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Alb

il sottoscritto  
Comune  
la presente  
al n. 642  
in copia  
bo Prot.  
e vi  
20/05/11  
Messo Notificatore  
20637  
Prot. n.

Reg. Ord. n. 212

Data

5 MAG. 2011

**ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI**  
(ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001)

**OGGETTO:** Ordinanza per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei **sigg. Rizzi Cosimo Giovanni** (proprietario) e **Allegretti Luigi** (conduttore e committente), per manufatti abusivamente realizzati in questo Comune alla **c.da Macchia di Casa n. 355. V.E. 2186.**

**Il Dirigente**

**VISTA** la comunicazione di abuso edilizio (ex. art. 27, comma 4, DPR 380/2001) prot. n. 19709/2011 del 29/04/1011 trasmessa alle Autorità Amministrative dal Comando della Polizia Municipale, da cui si rileva che presso l'immobile esistente in contrada Macchia di Casa n. 355, di questo agro, destinato ad attività commerciale (ristorante-bar) denominata "La dimora", sono state eseguite "opere edili in assenza del permesso di costruire e senza un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato".

**PRESO ATTO**, secondo quanto riportato dagli Agenti della P.M., che l'immobile (catastralmente individuato al foglio 72, particella 88) è di proprietà del sig. Rizzi Cosimo Giovanni ed è condotto in locazione da Allegretti Luigi.

**CONSTATATO** che le opere, abusivamente costruite, consistono nella realizzazione di "manufatto, avente superficie di mq. 196 e volume di mc. 750 circa, ... con struttura portante in tufo e malta cementizia ... con copertura in legno lamellare ... poggiante su struttura lignea ... e facciate laterali chiuse con teli plastificati ... pavimento con piastrelle in ceramica", collegato con preesistente locale commerciale; il tutto meglio specificato nella predetta comunicazione a cui si rinvia.

**CONSIDERATO** che dette opere necessitavano del prescritto Permesso di costruire e constatato, altresì, che non risultano richiesti né concessi titoli abilitativi e/o autorizzatori.

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover adottare i provvedimenti sanzionatori previsti per legge disponendo, a carico del proprietario e del committente, l'immediata demolizione dei manufatti costruiti senza titolo ed il ripristino dello stato originario dei luoghi.

**DATO ATTO** che dalla comunicazione di abuso, si evince che, al momento del sopralluogo, il manufatto innanzi descritto era completamente "finito, arredato ... utilizzato come ampliamento dell'attività commerciale" e, pertanto, non si ritiene opportuno né necessario disporre la sospensione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. 380/2001.

**RILEVATO** che nella citata informativa la P.M. evidenzia che, durante gli accertamenti sul posto erano presenti i sigg. Rizzi Cosimo Giovanni (proprietario) e Allegretti Luigi (locatario e committente i lavori), ai quali le suddette violazioni sono state contestate personalmente e che, per questo motivo, non si ritiene necessario inviare agli stessi la comunicazione di cui all'art. 7 della

Legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché la presente ordinanza costituisce anche formale notifica di avvio del procedimento sanzionatorio.

#### VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e di questo segnatamente l'art. 27, comma 3;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 e s.m.i.;
- gli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati;
- l'art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen..

#### Ordina

ai sigg. Rizzi Cosimo Giovanni (proprietario) e Allegretti Luigi (locatario e committente i lavori), meglio generalizzati nel disposto di notifica, di procedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla **rimozione** del manufatto – descritto in premessa – abusivamente costruito in ampliamento del locale commerciale sito in contrada Macchia di Casa n. 355 (catastralmente individuato al foglio 72, particella 88), ed al **ripristino dello stato originario dei luoghi**.


#### Avvisa

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

#### Dispone

del presente provvedimento:

- a) la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
  - **Rizzi Cosimo Giovanni**, nato il 08 luglio 1969 a Cinisello Balsamo (Mi) e residente in Monopoli domiciliato alla **contrada Macchia di Casa n. 255**, quale proprietario delle opere abusive;
  - **Allegretti Luigi**, nato il 13 novembre 1984 a Castellana Grotte ed ivi residente e domiciliato alla **via Papa Pio XII n. 73**, quale committente delle opere abusive e conduttore dell'esercizio commerciale;
  - **Allegretti Luigi**, nato il 1° novembre 1980 a Monopoli ed ivi residente e domiciliato alla **via Belvedere n. 55**, quale titolare della ditta assuntrice dei lavori;
- b) la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- c) l'inserimento nel Registro Ordinanze;
- d) l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale;
- e) l'invio, in copia, al Dirigente del Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Bari ed Dirigente dell'A.O. Sviluppo Locale - Servizio Commercio, per quanto di competenza in relazione a quello che ha evidenziato la Polizia Municipale – con il verbale innanzi citato – circa l'esercizio dell'attività di "somministrazione di alimenti e bevande" nell'immobile, privo di regolare agibilità, oggetto della presente ordinanza.



Il Dirigente  
(Ing. Amedeo D'ONGHIA)